

Delibera n° 664

Estratto del processo verbale della seduta del
8 maggio 2020

oggetto:

LR 24/2009 - AMMISSIBILITÀ A OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE, DI UNA RATA IN SCADENZA SE ANNUALE O PER PERIODO ANALOGO SE LA RATA È SCADENZATA SU FRAZIONE D'ANNO, PER I FINANZIAMENTI IN RELAZIONE AI QUALI SONO STATI CONCESSI CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO DI CUI ALL'ART 56, COMMA 2, LETTERA C), DEL DL 18/2020 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19).

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), con particolare riferimento all'articolo 2, il quale al comma 68, prevede che, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 74 e 75, della legge regionale 17/2008, al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:

- a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;
- b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
- c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
- d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;
- d bis) titolo I della legge regionale 20/1985;
- d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001;
- d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002;
- d quinquies) articolo 1 della legge 424/1989;

Visti inoltre i commi 68 bis e 69 del predetto articolo 2 della legge regionale 24/2009, i quali prevedono che:

a) sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda; le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento;

b) l'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con particolare riferimento all'articolo 56;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 56 del decreto legge 18/2020 il quale alla lettera c) prevede che, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le imprese possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - della seguente misura di sostegno finanziario:

<<c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il

piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale>>;

Rilevato inoltre che l'articolo 56 del decreto legge 18/2020:

a) al comma 4 dispone che possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 del summenzionato articolo 56 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto medesimo, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi ossia, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e, in particolare, non avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;

b) al comma 6 prevede che con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera c) del sopra citato articolo 56 sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative;

Atteso che quanto previsto all'articolo 2, commi 68, 68 bis e 69, della legge regionale 24/2009 è compatibile con le disposizioni dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in particolare consentendo l'erogazione del contributo in conto interessi nel caso in cui l'impresa faccia uso della facoltà di richiedere soltanto la sospensione dei rimborsi in conto capitale, fermo restando che, in caso di applicazione della sospensione ai sensi del predetto articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020, il riferimento temporale alla scadenza delle rate non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni è da riferirsi, in conformità all'articolo 56, comma 4, del decreto legge 18/2020, alla data di entrata in vigore di tale decreto legge;

Considerato che è opportuno, per coordinare e rafforzare le misure regionali e nazionali a sostegno alle imprese danneggiate dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottare la deliberazione della Giunta regionale contemplata all'articolo 2, comma 68, della legge regionale 24/2009;

Ritenuto pertanto di determinare, anche con riferimento al caso di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020, l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:

- a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;
- b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
- c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
- d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;

d bis) titolo I della legge regionale 20/1985;
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001;
d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002;
d quinquies) articolo 1 della legge 424/1989;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge regionale 24/2009, è determinata, anche con riferimento al caso di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:

- a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;
- b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;
- c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;
- d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;
- d bis) titolo I della legge regionale 20/1985;
- d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001;
- d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002;
- d quinquies) articolo 1 della legge 424/1989.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE